



## Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 5/17

Dec. n. 2/17

Il giorno 29 maggio 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 22 maggio 2017, nei confronti di:

**MACCHIA Alessandro**, nato a Savona il 20.10.1971 e residente all'Isola del Liri (FR) alla via Selva, n. 234/B, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "MARIOTTI", con tessera n. 17046706 e licenza n. S00846 Over 21 Enduro;

**incolpato di:**

*«violazione dell' art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica 21 maggio 2017, alle ore 11:43 circa, presso l'impianto di Priero (CN), nel corso della manifestazione denominata Campionato Italiano Epoca Gr. 5, il MACCHIA Alessandro, arrivato in anticipo ad un C.O., alla*

*constatazione del minuto di differenza, dava in escandescenze, tentava di investire il Cronometrista CARETTI Edmondo, e dopo aver ritirato la licenza la strappava platealmente davanti a tutti.».*

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 22 maggio u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

✓ la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G e G.U.E.;

✓ la proposta di sanzione del C.d.G.D. DUTTO Pier Giuseppe ed il relativo rapporto di gara;

✓ la relazione del cronometrista CARETTI Edmondo;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il 29 maggio 2017, eventuali memorie difensive e documenti.

Il predetto incolpato in data 24.5.2017, inoltrava, quindi, presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, acquisita agli atti di ufficio di codesto procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni al licenziato Alessandro MACCHIA e descritte nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi particolarmente sconvenienti ed esse trovano, purtroppo, la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva. Invero, come si è avuto modo di appurare dall'esame degli atti ufficiali della gara NFH03, afferente la prova del Campionato Italiano Epoca Gr. 5, svoltasi presso l'impianto di Priero (CN) il 21.05.2017, e raccolti dal Procuratore

Federale nel corso delle indagini affidategli, l'odierno incolpato, signor Alessandro MACCHIA, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate, l'incolpato MACCHIA ha posto in essere una condotta scorretta e antisportiva, oltre che palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., allorquando, arrivato in anticipo ad un C.O., alla constatazione di un minuto di differenza rispetto alla prestabilita tabella di marcia, mostrava evidenti segni di escandescenze, tentando, addirittura, di investire il cronometrista CARETTI Edmondo; inoltre, probabilmente per esprimere il proprio disappunto circa l'operato del predetto cronometrista, dopo aver ritirato la licenza, la strappava innanzi ai presenti.

II. L'incolpato, dal canto suo, nel corpo della memoria difensiva tempestivamente depositata, non ha negato quanto accaduto, pur fornendo una diversa interpretazione dei fatti. Lo stesso, ha, infine, mostrato evidenti segni di resipiscenza, ponendo le proprie scuse per lo spiacevole episodio che lo ha condotto alla segnalazione innanzi alla giustizia sportiva.

La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, però, come anticipato, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione in programma a Priero (CN), sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede all'incolpato MACCHIA, tra cui la proposta di sanzione del C.d.G.D. Pier Giuseppe DUTTO e la relazione del cronometrista CARETTI. Tali atti, tra l'altro, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare.

Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il MACCHIA va considerato responsabile della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato: la reazione che il MACCHIA ha avuto a seguito della applicazione del regolamento da parte del cronometrista e della successiva contestazione è da ritenersi sconsigliata se si tiene

conto che il medesimo ha tentato di investire quest'ultimo e ha, poi, strappato la licenza in chiaro segno di protesta. Invero, contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, che, proprio in virtù del titolo conseguito, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

III. Ciò posto, all'incolpato MACCHIA Alessandro sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della rilevanza delle condotte antisportive poste in essere, va applicata una sanzione inibitoria, che, tenuto – comunque – conto della incensuratezza del predetto incolpato, non essendovi precedenti a suo carico, questo Giudice ritiene congrua nella misura di mesi 2 (due) di ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine pena per il 29 luglio 2017.

### P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G. , dichiara:


**MACCHIA Alessandro**, nato a Savona il 20.10.1971 e residente all'Isola del Liri (FR) alla via Selva, n. 234/B, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "MARIOTTI", con tessera n. 17046706 e licenza n. S00846 Over 21 Enduro

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 2 (due), con fine pena il 29 luglio 2017.

Depositata il 29 maggio 2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Macchia Alessandro;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;

- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Epoca Sport F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Marche;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.